

OMISSIS

Fatto e svolgimento del processo

con atto d'appello ritualmente notificato, (OMISSIS) impugnava, dinnanzi al Tribunale di R., la sentenza del Giudice di Pace di R. che, accogliendo l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa irrogata, ometteva qualsiasi provvedimento sulle spese del giudizio;

che l'odierna ricorrente chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza, venisse condannato l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

che il Tribunale di R. accoglieva l'appello addebitando le spese, per il precedente grado, al soccombente Comune di R., e compensando tuttavia le spese del grado di appello rilevando che la soccombenza della controparte derivava da un errore giudiziario non riconducibile a carenze difensive e che l'esiguità della sanzione impugnata conduceva ad una sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste;

che per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

che l'intimata R. non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 156 cod. proc. civ., e dell'articolo 111 Cost., comma 6, per non avere il Tribunale ripartito le spese in ossequio al principio della soccombenza - sul presupposto che - l'esito del grado non discendesse da causa imputabile alla parte;

che il ricorso è fondato;

che anche nell'ambito dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa le spese sono regolate dai principi previsti dal codice di procedura civile, e nello specifico dall'articolo 91 e segg.;

che l'articolo 92 cod. proc. civ. prevede la possibilita' di compensazione delle spese solo in caso di reciproca soccombenza e di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitamente indicare nella motivazione;

che la ratio di tale norma puo' essere individuata nell'esigenza di impedire ogni arbitrario esercizio del potere di compensazione, perche' potenzialmente lesivo di diritti costituzionalmente garantiti, primo fra tutti, quello alla tutela giurisdizionale, ovvero all'effettiva realizzazione del diritto sostanziale attraverso il suo riconoscimento in giudizio;

che questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalita', che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessita' del processo (Cass. n. 7307 del 2011);

che, dunque, gli oneri relativi alla lite devono essere posti a carico del soggetto che con il suo comportamento antiggiuridico vi ha dato causa, e il fatto che tali oneri vengano aggravati da una circostanza non strettamente imputabile a deficit difensivi delle parti, non vale a giustificare una compensazione delle spese, che finirebbe in sostanza per tradursi in una violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., e del generale principio della soccombenza;

che, nel caso di specie, esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza, deve altresì escludersi la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, non potendo essere considerate tali ne' la circostanza che la soccombenza del grado non dipenda da una carenza difensiva del Comune di R., ne' tantomeno la sproporzione tra l'eseguita' della sanzione impugnata ed il costo delle attivita' processuali richieste;

che, quindi, il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di R., in persona di diverso magistrato.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione relativa alle spese, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di R., in persona di diverso magistrato.